



Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

(Numero e data di protocollo attribuiti dal Sistema di Gestione Informatica dei Documenti)

DECRETO RETTORALE

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo di n.17 Professori di ruolo e di n.3 Ricercatori a tempo indeterminato a componenti del Senato Accademico per il triennio 2024-2027.

IL RETTORE

- VISTA** la legge n.240 del 30.12.2010 “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTI** gli articoli 19, 20, 21 e 22 dello Statuto dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, emanato con D.R. n.425 del 23.03.2022;
- VISTO** il *Regolamento Generale di Ateneo*, emanato con D.R. n.427 del 23.03.2022, in particolare l’articolo 16 relativamente alla elezione dei componenti del Senato Accademico;
- VISTO** il D.R. n.852 del 21/9/2011 e seguenti, con il quale è stata determinata l’appartenenza dei professori e dei ricercatori di questo Ateneo alle aree scientifico-disciplinari determinate dal D.M. 29 luglio 2011, n.336, raggruppate come stabilito dal comma 3 dell’art.20 dello Statuto;
- VISTO** il D.M. n. 639 del 2.05.2024 “Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30.12.2010 n. 240”;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19.07.2024 con la quale è stata approvata la procedura elettorale per la elezione di n.17 Professori di ruolo e di n.3 Ricercatori a tempo indeterminato a componenti del Senato Accademico per il triennio 2024-2027, attraverso la modalità “*telematica da remoto*”;
- VALUTATA** l’opportunità di assicurare la più ampia partecipazione del proprio personale docente e ricercatore alle elezioni per il rinnovo delle proprie rappresentanze;
- CONSIDERATA** la necessità di indire le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico per il triennio 2024-2027,

DECRETA

ART.1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette ai sensi del *Regolamento Generale di Ateneo*, per il giorno **26 settembre 2024** le elezioni per il rinnovo dei componenti nel Senato Accademico dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara per il triennio 2024-2027 di:

- a) **N.17 RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I E DI II FASCIA CHE ABBIANO OPTATO O CHE OPTINO PER IL TEMPO PIENO**
- b) **N.3 RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO CHE ABBIANO OPTATO O CHE OPTINO PER IL TEMPO PIENO**

ART.2 – COMMISSIONE ELETTORALE UNICA

1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la Commissione Elettorale Unica.
2. La Commissione Elettorale Unica è presieduta dal Decano con funzioni di Presidente, da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia, da un Ricercatore, un Dipendente del ruolo tecnico-amministrativo o collaboratore esperto linguistico con funzioni di Segretario e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti.



3. Alla Commissione Elettorale Unica è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dall'art.16 del *Regolamento Generale di Ateneo* e di decidere in via definitiva su tutti i reclami proposti.

ART.3 – ELEZIONE DI N.17 PROFESSORI DI RUOLO DI I E DI II FASCIA

Ai sensi dell'art.16 del *Regolamento Generale di Ateneo* risultano eletti nell'ambito della componente dei Professori di I e II fascia:

- a) in via prioritaria i sette Direttori di Dipartimento che abbiano riportato più voti;
- b) successivamente, i dieci professori di I e II fascia più votati che, in via prioritaria, non appartengano ai Dipartimenti dei Direttori eletti come descritto al punto precedente, e che abbiano riportato non meno di dieci voti;
- c) infine, qualora non sia possibile rispettare il criterio di cui al punto b), risultano eletti i docenti più votati, indipendentemente dall'appartenenza dipartimentale, a condizione che abbiano riportato un numero di voti totali non inferiore a 15, garantendo la presenza nell'Organo del numero massimo di rappresentanti delle aree scientifiche e disciplinari previste dal C.U.N.

ART.4 - ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di I e II fascia, risultanti in servizio presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.
2. Il docente può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale su <https://core.unich.it/elezioni>.
3. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, il docente dovrà rivolgersi al Settore Gestione carriere docenti, ricercatori, e RTD e personale in convenzione ASL.
4. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data della pubblicazione degli elenchi, che sono aggiornabili fino al giorno prima delle elezioni, su richiesta degli istanti.
5. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
6. Godono del solo elettorato attivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art.7 della legge n.240 del 30.12.2010, dell'art.13 del D.P.R.11.07.1980, n.382, ai sensi del combinato disposto dell'art.12 del D.P.R. 11.07.1980, n.382 e dall'art.2 della legge 18.03.1989, n.118, ai sensi dell'art.3 bis del decreto legislativo 30.12.1992, n.502 e ai sensi dell'art.1 della legge 29.04.1988, n.143.

ART.5 – ELETTORATO PASSIVO

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti Professori di ruolo a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno dopo l'avvenuta elezione e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, a norma dell'art.14, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
2. In ottemperanza all'art.16 comma 4 del *Regolamento Generale di Ateneo* sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che abbiano espletato periodi di presenza nel Senato Accademico nel complesso uguali o superiori a sei anni, considerati anche i periodi precedenti all'entrata in vigore dello Statuto, ex art.2, comma 10, L. n.240 del 2010 e coloro che, per qualsiasi motivo – anagrafico o a termini di legge – non possano assicurare il completamento del mandato.
3. In ottemperanza all'art.2 comma 1, lett. s) della legge 240/10 e all'art.63 dello Statuto di Ateneo è fatto divieto per i componenti del senato accademico di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato o di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'A.N.V.U.R.;

4. L’incompatibilità potrà essere sanata dopo l’elezione mediante esercizio del diritto di opzione.
5. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età secondo quanto disposto dall’art.8, comma 6 del *Regolamento Generale di Ateneo*.
6. Il docente può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale all’indirizzo <https://core.unich.it/elezioni>.
7. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, il docente dovrà rivolgersi al Settore Gestione carriere docenti, ricercatori, e RTD e personale in convenzione ASL.
8. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data della pubblicazione degli elenchi, che sono aggiornabili fino al giorno prima delle elezioni, su richiesta degli istanti.

ART.6 – ELEZIONE DI N.3 RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

1. I tre ricercatori a tempo indeterminato sono eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.
2. L’elettorato passivo appartiene solo ai ricercatori a tempo indeterminato. L’elettorato attivo e passivo è diviso in tre diversi collegi, che corrispondono alle tre distinte macroaree di seguito indicate:
 - a) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree 01, 02, 03, 04, 08, 09;
 - b) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree 05, 06, 07;
 - c) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree 10, 11, 12, 13, 14.
3. Il ricercatore elettore appartenente ad uno dei tre collegi non può votare per un ricercatore di un collegio diverso da quello di appartenenza.
4. Sono titolari dell’elettorato passivo coloro che dopo l’avvenuta elezione assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, a norma dell’art.14, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
5. In ottemperanza all’art.16 comma 4 del *Regolamento Generale di Ateneo* sono esclusi dall’elettorato passivo coloro che abbiano espletato periodi di presenza nel Senato Accademico nel complesso uguali o superiori a sei anni, considerati anche i periodi precedenti all’entrata in vigore dello Statuto, ex art.2, comma 10, L. n.240 del 2010 e coloro che, per qualsiasi motivo – anagrafico o a termini di legge – non possano assicurare il completamento del mandato.
6. In ottemperanza all’art.2 comma 1, lett. s) della legge 240/10 e all’art. 63 dello Statuto di Ateneo è fatto divieto per i componenti del senato accademico di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell’università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato o di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’A.N.V.U.R.;
7. L’incompatibilità potrà essere sanata dopo l’elezione mediante esercizio del diritto di opzione.
8. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età secondo quanto disposto dall’art.8, comma 6 del *Regolamento Generale di Ateneo*.
9. Il ricercatore può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale all’indirizzo <https://core.unich.it/elezioni>.
10. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, il docente dovrà rivolgersi al Settore Gestione carriere docenti, ricercatori, e RTD e personale in convenzione ASL.
11. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data della pubblicazione degli elenchi, che sono aggiornabili fino al giorno prima delle elezioni, su richiesta degli istanti.



ART.7 – ULTERIORI REQUISITI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Non godono dell’elettorato attivo e passivo coloro che sono collocati fuori ruolo ai sensi dell’art.17, comma 9, del D.P.R. 11.07.1980, n.382, ai sensi dell’art.1 della legge 27.07.1962, n.1114 e ai sensi del D.L.gs 165/2001, ai sensi dell’art.168 del D.P.R. 5.01.1967, n.18 e successive modificazioni, ai sensi dell’art.14 della legge 22.12.1990, 401 e successive modificazioni nonché coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 11.07.1980, n.382, coloro che sono comandati presso altre amministrazioni ai sensi degli artt.56 e 57 del D.P.R. 10.01.1957, n.3 e nei limiti di cui all’art.6, comma 11 della legge n.240 del 30.12.2010.
2. E’ escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
3. Per l’esclusione dall’elettorato attivo e/o passivo si applica, in ogni caso, la legislazione vigente.

ART.8 – PUBBLICAZIONE ELENCHI E RICORSI

1. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, relativi a ciascuna componente elettorale per l’elezione dei diciassette professori di ruolo di I e II fascia e dei tre ricercatori a tempo indeterminato nel Senato Accademico, sono resi pubblici in data **6 settembre 2024** sull’Albo *online* e sul portale di Ateneo all’indirizzo <https://www.unich.it/senato> .
2. Eventuali ricorsi potranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.unich.it dagli interessati alla Commissione Elettorale Unica entro **le ore 13,00 del giorno 10 settembre 2024**.
3. La Commissione Elettorale Unica si pronuncia entro i tre giorni successivi alla presentazione del ricorso.
4. L’esito sarà reso pubblico sull’Albo *online* e sul portale di Ateneo all’indirizzo <https://www.unich.it/senato>

ART.9 – INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

Per le suddette cariche sono operanti le inconferibilità e le incompatibilità previste dal D.lgs.n.39 dell’8.04.2013, dalla Lex 240/2010, dall’art.63 dello Statuto e dal Codice Etico dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.

ART.10 – DATA, ORARIO E MODALITA’ DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di voto si svolgeranno **26 settembre 2024 dalle ore 09.00 alle ore 20.00 (ora locale)**.
2. Il voto sarà espresso in forma telematica secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità, segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
3. I Professori e i Ricercatori potranno esercitare il diritto di voto accedendo alla propria Pagina Personale in ambiente operativo sicuro.
4. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di voto, sono pubblicate all’interno della “pagina personale” delle/degli elettrici/elettori all’indirizzo internet <https://core.unich.it/elezioni>.
5. L’elettore può esprimere una sola preferenza. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista dell’elettorato passivo, né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. Compiute le operazioni di voto, all’elettrice/elettore è richiesto di confermare il voto espresso, successivamente la sessione di voto si chiuderà automaticamente.
6. I Professori ed i Ricercatori potranno votare utilizzando qualsiasi PC personale o della propria postazione lavorativa dell’Ateneo, connessi ad Internet. Al riguardo non saranno previste postazioni informatiche dedicate nell’Ateneo e non saranno costituiti seggi elettorali.

ART.11 - SCRUTINIO

L’estrpolazione dei dati relativi ai risultati delle votazioni telematiche avverrà il giorno **30 settembre 2024 alle ore 10.00** a cura del Settore Sviluppo e Manutenzione Applicativi incaricato della gestione telematica delle votazioni, alla presenza della Commissione Elettorale Unica.

Di tutte le operazioni elettorali in modalità telematica è redatto verbale a cura della Commissione Elettorale Unica che dichiara i risultati e presenta al Rettore la bozza del decreto di nomina degli eletti.



ART.12 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. I risultati elettorali, accertati e dichiarati dalla Commissione Elettorale Unica, saranno resi pubblici in data **1 ottobre 2024** sull'Albo *online* e sul portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unich.it/senato> .
2. Entro i successivi due giorni si potrà presentare eventuale ricorso.
3. La Commissione Elettorale Unica si pronuncia entro i tre giorni successivi alla presentazione degli eventuali ricorsi.
4. L'esito sarà reso pubblico sull'Albo *online* e sul portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unich.it/senato>

ART.13 - DURATA DEL MANDATO

1. I risultati elettorali definitivi saranno ratificati dal Senato Accademico ai sensi dell'art.22 lett. q) dello Statuto.
2. I Professori e i ricercatori eletti sono nominati con decreto del Rettore.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del *Regolamento UE 2016/679*, si informa che Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede legale in Via dei Vestini, n.31, 66013 Chieti Scalo (Ch), (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unich.it - indirizzo e mail rettore@unich.it - tel. 0871.3556010) nella persona del rappresentante legale: il Magnifico Rettore.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è il Prof. Gianluca Bellomo (dati di contatto: dpo@unich.it, dpo@pec.unich.it, tel. 085.4537842).

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara tratterà i dati personali per le finalità istituzionali di gestione della procedura elettorale, attraverso i soggetti autorizzati (uffici amministrativi di supporto alla Commissione Elettorale Unica).

Gli interessati possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt.16-21 del *Regolamento privacy europeo* n. 679 del 2016. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università attraverso l'invio di specifica istanza ad oggetto: "*diritti privacy*" indirizzata al titolare del trattamento: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara - Via dei Vestini, n.31- 66013 Chieti Scalo (Ch), ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it .

Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sono trattati per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure elettorali e conservati per finalità di documentazione amministrativa per sempre; i soli dati di contatto sono conservati per la durata del mandato del Senato Accademico.

L'Università provvederà alla pubblicazione dei dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure.

Il presente decreto viene protocollato, registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.

Prof. Liborio Stuppia

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)